



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

PROVINCIA DI SALERNO

Settore Polizia Locale

Nucleo Comando

Via Caracciolo nr. 5, 84086 ROCCAPIEMONTE

TEL. (081) 2131278 – PEC:segreteria@pl.roccapiemonte@asmepec.it

Prot. nr. 12698/2018 del 14.08.2018

ORDINANZA NR. 13/2018

Oggetto: Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare tratto di strada via Caracciolo dall'incrocio di via Starza fino all'intersezione con via Della Pace,

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta del 14 agosto 2018 prot. nr. 12687 a firma del sig. FERRENTINO Raffaele, con la quale chiede l'autorizzazione della chiusura temporanea della strada denominata via Caracciolo per lo svolgimento di una piccola manifestazione canora in occasione dei festeggiamenti in onore di San Potito, che si terrà nel giorno 18 agosto 2018 dalle ore 20:00 fino alle ore 24:00; nonché la chiusura temporanea dello stesso tratto di strada in occasione della Processione di San Potito e di Sant'Anna che si terrà in data 19 agosto 2018 dalle ore 19:00 alle ore 22:00,

Atteso che il Comune di Roccapiemonte, con verbale della Giunta Comunale nr. 114 del 11/07/2018 ha programmato iniziative Istituzionali - Culturali - Sportive e di Spettacolo, tra cui la manifestazione de qua;

Vista la relazione di sicurezza e piano emergenza per manifestazioni ed eventi presentata in data 13 agosto 2018 dal sig. Raffaele Ferrentino;

Vista la nota del Comando di Polizia Locale, con la quale autorizza lo svolgimento della manifestazione canora;

Ritenuto di dover accogliere detta istanza e pertanto necessario dover disciplinare e/o limitare la circolazione e la sosta dei veicoli nella via in oggetto indicata in occasione della manifestazione canora nonché ;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli per i partecipanti alla manifestazione canora nonché alla processione religiosa e per la circolazione veicolare, procedendo alla chiusura temporaneamente del tratto di strada di via Caracciolo nelle date 18 e 19 agosto 2018;

Visto l'art.7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.L.30 Aprile 1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 107 del del D.L.vo 18.08.2000 nr. 267;

Visto l'art. 25 del T.U.L.P.S. approvto con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii.

ORDINA

Istituire per il giorno **18 agosto 2018**, con inizio **dalle ore 20:00 fino alle ore 24:00**, e comunque fino alla fine della manifestazione, divieto temporaneo di sosta e circolazione dei veicoli in via Caracciolo dall'intersezione di via Starza fino all'intersezione con via Della Pace;

Istituire per il giorno **19 agosto 2018**, con inizio **dalle ore 19:00 fino alle ore 22:00**, e comunque fino alla fine della manifestazione, divieto temporaneo di sosta e circolazione dei veicoli in via Caracciolo dall'intersezione di via Starza fino all'intersezione con via Della Pace;

Disporre a cura del Sig. Ferrentino Raffaele, referente del Comitato Festeggiamenti di Sann Potito, a mezzo di proprio personale, l'installazione della segnaletica di obbligo e divieto, con i relativi pannelli integrativi ove previsti, in tutta l'area interessata alla presente Ordinanza;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1993 n.495, a cura e spese dell'organizzatore della manifestazione;
- Apposizione della segnaletica di divieto di sosta e divieti di accesso, con la tabella descrittiva del giorno e degli orari della manifestazione, almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti stessi;

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica e chiunque altro spetti, sono incaricati di eseguire e di far osservare la presente Ordinanza;

AVVERTE

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili, potranno essere adottati dal personale del Corpo di Polizia Locale e/o da altri organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica;

per tutto l'ambito temporale di validità della presente ordinanza, per tutti i provvedimenti adottati, ad esclusione dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, gli organi di polizia stradale, nell'espletamento delle mansioni di competenza, potranno essere coadiuvati da personale volontario dei gruppi di protezione civile.

AVVERTE ALTRESI'

Che a norma dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90 si avverte che avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. di Salerno;

Che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori pubblici, con la procedura di cui all'art. 4 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata a:

Sig. **FERRENTINO Raffaele**, referente del comitato Festeggiamenti di San Potito, residente in Roccapiemonte alla via Piedirocca nr. 13; tel. 371/1918160.

DISPONE, infine, che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

Comandate Stazione Carabinieri Castel S. Giorgio (SA);

Comando Polizia Locale Roccapiemonte (SA);

Responsabile U.T.C. - Sede;

Emergenza Sanitaria Territoriale 118 - distretto di Materdomini;

Responsabile Ufficio CED per la pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 14 agosto 2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Lgt. Rosario Avella

Il Responsabile Area di Vigilanza
Comandante Polizia Locale
F.to Cap. F. Terrone